



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 228/25/CONS

**RICHIESTA DI PARERE
DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
IN MERITO AL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI
ALPHABET INCORPORATED E GOOGLE IRELAND LIMITED
IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE**

PS12714

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 settembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* (di seguito, Autorità);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *“Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”* (di seguito, Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS;

VISTA la nota pervenuta in data 3 settembre 2025 al prot. n. 214794 dell’Autorità, con la quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, AGCM) ha chiesto, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice e dell’art. 1, comma 6, lettera c), numero 9), della Legge n. 249/97, il parere di questa Autorità rispetto a una pratica commerciale delle società Alphabet Incorporated e Google Ireland Limited (di seguito, congiuntamente, Alphabet o i Professionisti o le Società) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b, del Codice. Nella nota di richiesta di parere dell’AGCM si informa che, con comunicazione del 4 luglio 2024, è stato avviato un procedimento in materia di pratiche commerciali scorrette nei confronti del Professionista al fine di valutare l’eventuale violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice;

CONSIDERATO che nella nota di richiesta di parere si informa che, poiché le pratiche in questione sono state diffuse tramite *Internet* (sito *web*) si richiede all’Autorità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 2, del *“Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”* (di seguito, Regolamento), adottato dall’AGCM con delibera del 5 novembre 2024, di esprimere il proprio parere in merito;

VISTA la comunicazione dell’AGCM del 4 luglio 2024, di avvio del procedimento istruttorio PS12714, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Codice, e dell’art. 6 del *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”* e



contestuale richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, del predetto regolamento;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto riportato nella suddetta comunicazione, Alphabet svolge – quale attività prevalente – quella di fornitore di un'ampia gamma di prodotti e servizi connessi a Internet che comprendono tecnologie per la pubblicità *online*, strumenti di ricerca, *cloud computing*, *software* e *hardware*;

TENUTO CONTO che, nella su riportata nota di comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PS12714, AGCM evidenzia che, in base agli accertamenti svolti e le informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice, Alphabet avrebbe posto in essere la seguente condotta:

[REDACTED]



[REDACTED]

CONSIDERATO che, secondo AGCM, i comportamenti su riportati potrebbero integrare fattispecie di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice. In particolare,




[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]



VISTA la documentazione trasmessa dall'AGCM in allegato alla richiesta di parere relativa al comportamento delle Società;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

CONSIDERATO che l'articolo 15, comma 2, del decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (cd. Decreto Caivano), nell'individuare Agcom quale coordinatore dei servizi digitali per l'Italia, ha altresì previsto che *“L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione.....”*.

CONSIDERATO che a tal fine è stata specificatamente modificata la legge istitutiva dell'Autorità con l'inserimento all'art. 1, comma 6, lett. c), della legge n. 249/1997 il numero 14-ter), in base al quale l'Autorità *esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal [Regolamento \(UE\) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022](#) relativo a un mercato unico dei servizi digitali*. Parallelamente alla introduzione della nuova funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali (DSC), il Decreto è poi intervenuto sul piano sostanziale, introducendo un nuovo set di misure sanzionatorie per specifiche ipotesi di violazioni del DSA (cfr. art. 15, comma 4, del d.l. n. 123/2023), che è stato inserito in un apposito (nuovo) comma 32-bis all'art. 1 della Legge n. 249/1997;

CONSIDERATO che l'art. 49 del DSA stabilisce che:

- a) (par.1) ***“Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate della vigilanza dei fornitori di servizi intermediari e dell'esecuzione del presente regolamento («autorità competenti»)”;***
- b) e che (par.2) ***“Gli Stati membri designano una delle autorità competenti come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali è responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del presente regolamento in tale Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non***



abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti. Il coordinatore dei servizi digitali è comunque responsabile di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a tali questioni e di contribuire alla vigilanza e all'applicazione efficaci e coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione";

CONSIDERATO che la responsabilità del rispetto e della corretta esecuzione del Regolamento grava sull'Autorità sia nei molteplici ambiti in cui essa risulta direttamente chiamata in causa (vale a dire in tutti i casi di violazione degli *articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022*, sia in quelli di competenza nazionale di altre Autorità, aventi effetti nell'ecosistema digitale preso a riferimento dal DSA, e fatti espressamente salvi dal Decreto;

CONSIDERATO che, pertanto, compete all'Autorità vigilare sulle norme del DSA che prevedono in capo ai prestatori di servizi intermediari specifici obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro, incluse quelle che, con riferimento al caso di specie, prevedono l'obbligo per i prestatori di servizi intermediari di fornire informazioni da includere nelle condizioni generali di servizio a tutela dei destinatari del servizio stesso, di comunicazione trasparente, il divieto di ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate;

RILEVATO che l'Autorità, nella propria qualità di Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia, è responsabile del coordinamento a livello nazionale per l'applicazione del Regolamento ed è tenuta a cooperare in ambito europeo con i Coordinatori dei diversi Stati membri dell'Unione in cui sono stabiliti i fornitori di servizi intermediari e con la Commissione europea. Alla luce del meccanismo delineato nel DSA, l'Autorità è tenuta a veicolare agli altri DSC, attraverso un meccanismo all'uopo istituito, tutti i provvedimenti adottati nei confronti di servizi intermediari per condotte illecite che rilevino nei sensi descritti dal Regolamento medesimo;

RITENUTO che nel caso *de quo* sono coinvolti prestatori di servizi intermediari e che pertanto, nei casi in cui venisse rilevata la presenza di contenuti illeciti da parte di AGCM su tali servizi, si verserebbe nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 9 del DSA;

CONSIDERATO inoltre che l'articolo 35 del DSA prevede, al comma 1, che *"I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 34"*;

CONSIDERATO, per l'effetto, che l'Autorità si riserva ogni iniziativa in merito ad eventuali violazioni del DSA riscontrate alla luce delle evidenze trasmesse da AGCM, quale autorità competente, nel corso del procedimento istruttorio avviato;

RITENUTO altresì, sulla scorta delle considerazioni sopraesposte, opportuno addivenire ad un aggiornamento e ad un'integrazione del protocollo d'intesa tra l'Autorità e l'AGCM che consenta di meglio definire, per i casi concreti, gli ambiti di rispettiva competenza tra le due Autorità e le modalità di collaborazione tra le stesse nelle materie

in cui vengano in considerazione fattispecie relative al settore dei servizi digitali, come tali assoggettate alla vigilanza del DSC;

RITENUTO pertanto che il parere sul caso di specie non possa essere reso all'AGCM ai sensi del citato articolo 27, comma 6 del Codice, trattandosi di una ipotesi di violazione prevista dalla normativa e regolamentazione del settore, ossia dei servizi digitali, in cui è competente questa Autorità;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

che non sussistono i presupposti per esprimere il richiesto parere ai sensi del citato articolo 27, comma 6, del Codice, per le ragioni di cui in motivazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, salvo che vengano rappresentate, entro trenta giorni dal suo ricevimento, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

Roma, 30 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella